



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 52/2021 R.E.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato che in data 22 marzo 2024 il creditore pignorante ha avanzato istanza di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 bis cpc;

considerato che non vi sono altri creditori intervenuti muniti di titolo;

rilevato, altresì, che non sono state precedentemente proposte istanze di sospensione ex art 624 bis;

ritenuta la tempestività dell'istanza, essendo stata la stessa proposta nei termini di legge;

SOSPENDE

il processo per la durata di mesi **24** a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e, quindi, fino al 22 marzo 2026;

DISPONE

che il custode sospenda ogni ulteriore attività;

AVVISA

che, qualora nel termine di 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art.630 c.p.c.

AVVISA

che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita

AVVISA

che non saranno concesse ulteriori sospensioni.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Lamezia Terme 05/04/2024.

Dr.ssa Alessia Iavazzo